

COMM. TRIB. PROVINCIALE MANTOVA - 106/01/2012

FATTO

La società "Angel Caffè di Co. Fr. & C snc", estinta per effetto di atto di scioglimento senza messa in liquidazione de 22/12/2008, avendo maturato relativamente al periodo d'imposta 2006 un credito IVA di euro 5.000,00, presentava in data 24/12/2010 istanza di rimborso.

In particolare la società faceva presente di non aver presentato il Mod. VR 2007 ma di aver richiesto il rimborso del credito vantato al rigo RX 1 colonna 3 del Modello Unico 2007.

Con ricorso depositato in data 1/9/2011 i legali rappresentanti della società impugnavano il silenzio - rifiuto serbato dall'Agenzia delle Entrate di Mantova ed insistevano affinché l'istanza di rimborso fosse accolta. Il 25/10/2011 l'Ufficio si costituiva in giudizio e chiedeva che il ricorso fosse respinto.

DIRITTO

Osserva la Commissione che nella fattispecie in esame, contrariamente a quanto sostenuto dall'Ufficio, la mancata presentazione del Mod.VR2007 non ha fatto venir meno il diritto della società a richiedere il rimborso.

Infatti, essendo estinta dal 22/12/2008, non ha avuto la possibilità di presentare il suddetto Mod. entro i due anni previsti dalla normativa vigente. Conseguentemente, la domanda di rimborso del credito IVA (già richiesto con la dichiarazione di cui al quadro RX) può essere presentata nel termine biennale previsto dall'art. 21 del D.Lgs n. 546/92 (Cass. sez. trib. 16/9/2011 n. 18920).

La particolare natura della controversia impone di compensare tra le parti le spese di lite.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate.